



Dipartimento di Farmacia
Distretto Dipartimentale 6
Ufficio Didattica, Organi collegiali, Alta formazione e Carriere

Spett.le Ordine dei Farmacisti

Egregio Presidente,

la sospensione delle attività di tirocinio in presenza determinata dall'emergenza COVID 19 ha provocato un rallentamento delle attività formative dei tirocinanti del nostro Dipartimento. L'attività di tirocinio per gli studenti di Farmacia e di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche costituisce un momento importante del percorso di laurea perché permette di acquisire nozioni teoriche e pratiche fondamentali per la loro formazione.

Per questo,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che definisce i provvedimenti per il contenimento del contagio che si applicano a partire dal 4 maggio 2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore";

TENUTO CONTO che la polizza c.d. Infortuni stipulata dal nostro Ateneo e le Assicurazioni Generali garantisce copertura valida per gli infortuni occorsi a studenti, borsisti (anche se vincitori di borse di studio presso altri Enti e che operino presso l'Ateneo), dottorandi in ricerca, specializzandi, tirocinanti, partecipanti a corsi di aggiornamento e perfezionamento, durante ed in occasione di: "svolgimento di attività all'interno dei laboratori di proprietà dell'Università; espletamento di attività di studio, ricerca, tirocinio anche pratico, visite di istruzione ecc. svolte al di fuori dei locali di proprietà dell'Università, anche presso terzi, purché preventivamente autorizzati dall'Università, da un Direttore di dipartimento o di istituto, da un Presidente di Consiglio di Corso di laurea; trasferimento, anche con uso di mezzi pubblici o privati, reso necessario per l'espletamento di quanto previsto al capoverso precedente";

TENUTO CONTO che giusta art. 42, secondo comma del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, la malattia da COVID- 19 contratta dal tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è qualificata "infortunio sul lavoro" e come tale assicurata secondo le polizze su specificate.

SI RICHIEDE la ripresa delle attività di tirocinio in presenza dei nostri studenti presso le Farmacie della Sua provincia secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione in essere tra il nostro Dipartimento e il Suo Ordine e in ottemperanza delle normative vigenti in materia di contenimento del rischio nell'ambiente di lavoro correlate all'emergenza Covid 19.

La presente mi è gradita per rinnovare il ringraziamento del nostro Dipartimento per la Sua preziosa collaborazione.

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Pietro CAMPIGLIA

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 85/2005

